

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 451-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 1959

Comunicata alla Presidenza il 19 giugno 1959

Trattamento tributario delle trasformazioni e fusioni di società commerciali

ONOREVOLI SENATORI. — È indubbio che nel processo evolutivo delle aziende industriali e commerciali, in modo particolare delle aziende industriali, si manifesta spesso la opportunità, per conseguire una più razionale organizzazione del lavoro, di concentrare aziende o singoli rami di esse.

La riunione di più aziende può essere consigliata dalla volontà di diminuire il gravame delle spese generali, dalla opportunità di evitare inutili passaggi di denaro o di merce, dalla possibilità di coordinare la lavorazione principale con quella dei sottoprodotti o con quella degli accessori, dalla possibilità di sviluppare rami secondari onde eliminare dispersioni, ecc.

Per questi motivi, di tempo in tempo si presenta la necessità di approvare norme di legge tendenti a rendere meno costose le operazioni del genere; anche in relazione al fatto che le trasformazioni sociali e gli apporti in società di organizzazioni aziendali sono tassati, agli effetti del registro, in relazione al patrimonio lordo e non al patrimonio netto dell'azienda trasferita.

Entrata la Repubblica italiana nel Mercato comune europeo parve necessario pensare che l'industria italiana debba cercare di dare a se stessa una struttura più solida che le permetta di affrontare la concorrenza con la più agguerrita industria straniera, parve quindi al Governo necessario emanare norme tendenti a facilitare anche le trasformazioni e concentrazioni sociali.

È noto però che operazioni del genere si possono effettuare in forme diverse: mediante la fusione di società commerciali, mediante l'apporto da una società o da una persona fisica, di attività isolate o mediante apporto di aziende o di complessi aziendali: nei vari casi diverse devono essere naturalmente le norme facilitatrici.

Di qui è sorto il disegno di legge governativo che ha lo scopo di rendere possibili, senza eccessivo sacrificio, le operazioni consigliate dalla particolare situazione dell'economia italiana.

Ma venne fatto presente agli stessi organi ministeriali che stavano studiando il disegno di legge che esso non potrebbe avere suf-

ficiente applicazione se non si risolve il problema relativo alla tassazione delle plusvalenze che con operazioni del genere vengono poste in evidenza.

Che plusvalenze si realizzino necessariamente in occasione delle operazioni sociali accennate, è fuori di dubbio. Nel caso della fusione di società indubbiamente i soci di ciascuna delle società che si fondono devono, prima di deliberare, valutare il patrimonio che apportano nella società nuova e il patrimonio che portano correlativamente le altre società che prendono parte alla operazione, ed è inutile negare che in casi come questi il patrimonio viene considerato per quello che realmente vale, per gli elementi effettivi che lo compongono sia che essi siano valutati in sede di apporto sia che tutti o parte di essi siano lasciati ai soci della società che con la fusione vengono a cessare: nel caso della concentrazione, in cui si ha l'apporto ad una società di un complesso aziendale, appare fuori dubbio che nel momento della cessione si realizzino le plusvalenze nascoste, le riserve occulte ed anche quei valori di avviamento che raramente si impostano nell'attivo patrimoniale delle società.

Secondo le regole normali, dunque, accertato il valore venale dei beni apportati o del patrimonio delle società che si fondono, è di conseguenza che debba essere preso in considerazione agli effetti delle tassazioni anche l'utile derivante dalle plusvalenze, ecc., che nel momento stesso della fusione o della concentrazione vengono in luce.

Parve agli studiosi che in relazione anche alla legislazione di altri Stati facenti parte del Mercato comune potesse farsi luogo ad una norma di esonero anche per queste vere plusvalenze realizzate, quando queste non siano in realtà distribuite fra i soci delle società che si fondono o di quelle che apportano proprie attività ad altro complesso, sempreché tali plusvalenze vengano chiaramente segnalate e sempreché sia possibile seguire poi l'andamento sociale in modo che nel momento in cui le plusvalenze vengano distribuite o portate a capitale possano essere colpite. È questo lo spirito che anima del resto la legislazione tedesca sull'imposta sulle società la quale dispone che le plusvalenze e le riserve

occulte, emergenti in occasione di atti di trasferimento patrimoniale da società di capitali (nazionali), non siano tassate purchè « sia garantito che l'utile stesso sarà più tardi soggetto all'imposta sulle società ».

Indubbiamente meno severa è la legislazione francese la quale prevede, come di regola, che non si colpiscano le plusvalenze con alcune norme particolari per il calcolo degli ammortamenti e l'impostazione nel passivo per il rinnovamento degli impianti d'importi pari a quelli che erano iscritti nel bilancio della società apportante per il complesso delle attività apportate.

Naturalmente nella particolare situazione italiana, nella quale fioriscono molteplici forme di società a carattere realmente personale, che della società azionaria hanno soltanto la forma, e nella quale per converso sono tipici alcuni complessi aziendali che in realtà dominano interi settori attraverso legami interni palesi o meno che palesi fra società di varie forme e di varia importanza economica, era da vigilare perchè le operazioni di fusione, di concentrazione o di apporto non finissero ad essere che il mezzo consigliabile per far sfuggire alla tassazione vere e proprie vendite o peggio per far emergere plusvalenze, riserve occulte, eccetera, al solo scopo di assorbire gli utili realizzati con opportune perdite di settore.

Per questo il disegno di legge che viene presentato dal Governo ha costretto la Vostra Commissione, onorevoli senatori, ad uno studio approfondito che si è concluso altresì con la adozione di alcune proposte di modifica del testo governativo.

Con l'occasione poi della regolamentazione delle fusioni e delle concentrazioni si è voluta regolare anche la ipotesi delle trasformazioni sociali.

È ben noto a voi, onorevoli colleghi, che oggi in Italia molte società hanno la forma delle società per azioni o a responsabilità limitata mentre alla loro attività molto meglio converrebbe la forma della collettiva o della accomandita semplice, perchè, soprattutto quando il capitale è di valore irrisorio e non vi sono riserve, la società con personalità distinta da quella dei soci rappresenta molto spesso ragione di insicurezza del credito, rap-

presenta incitamento alle frodi fiscali e, talvolta, ad operazioni di rischio che vorremmo dire rasentano il limite della disonestà. Viceversa società a struttura complessa che svolgono attività industriali e commerciali di mole, hanno talvolta ancora forme e strutture individualistiche che rappresentano ragioni di timore, per la loro stessa vitalità, in occasione dei naturali cambiamenti nelle persone dei soci, e che comunque, non essendo tenute nè a pubblicità nè a registrazioni sufficienti, finiscono ad essere difficilmente perseguite dal punto di vista fiscale, e, quel che è peggio, difficilmente conosciute nella loro consistenza economica e finanziaria onde è logica nei loro confronti ragione di circospezione e di prudenza nei rapporti di credito.

Per questi motivi il disegno di legge in esame ha finito ad assumere la forma e forse la sostanza di un disegno di legge destinato a sistemare molteplici problemi. E la maggioranza della Commissione lo presenta a Voi con voto favorevole, pur con alcune fondamentali proposte di modificazione perchè è conscia dell'esistenza dei problemi che si devono risolvere.

Onorevoli senatori, tre sono i casi sui quali viene richiamata la vostra attenzione, trasformazioni di società, fusioni, concentrazioni. Voi sapete che le fusioni possono avvenire con la creazione di una società nel seno della quale si trasfondono attività e passività delle aziende fuse, oppure mediante assorbimento in una società di società minori.

Voi sapete anche che le trasformazioni possono avvenire per adozione della forma della società di capitali dotati di personalità giuridica al posto di quella della società di persone, collettive o in accomandita, oppure per adozione della qualifica strutturale della società di persone al posto di quella relativa alle società a responsabilità limitata o per azioni.

Quanto alle concentrazioni possono aversi casi diversi; quello dell'apporto di qualche attività singola, quello dell'apporto di un complesso organico, quello dell'apporto di una industria o di un ramo di essa.

Per ciascuna di esse sarà cura del relatore di illuminare la situazione.

TRASFORMAZIONE

Le facilitazioni di cui al disegno di legge si propongono solo per il caso di trasformazione di società regolarmente costituite. Le società di fatto non potranno secondo il disegno di legge trasformarsi in società d'altro tipo senza regolarizzare prima le loro posizioni e provvedere al pagamento della tassa di costituzione. All'infuori della premessa che debba trattarsi di società regolarmente costituite, non si pongono limiti nè si prevedono eccezioni di natura soggettiva; neppure, e va detto anche per le norme relative alle fusioni e alle trasformazioni, per quanto riguarda la nazionalità delle società.

FUSIONE

Sia che si tratti di fusione per creazione di società nuova, sia che si tratti di fusione per incorporazione, in ogni caso le operazioni, per cui al posto di più società verrà a formarsene una soltanto, avranno a godere delle agevolazioni di cui al disegno di legge. Anche in questo caso però sarà necessario che si tratti sempre di società regolarmente costituite. Per verità è a chiedersi perchè si pretende che si tratti di società regolarmente costituite: sembra a chi ha l'onore di riferire che la norma si ispiri al principio per cui chi non ha regolarizzato, anche agli effetti fiscali (oltre che, ben s'intende, agli effetti giuridici) la costituzione della società non può godere di facilitazioni nè nel caso di trasformazione della stessa nè in quello di fusione della stessa con altre società.

CONCENTRAZIONE

Il disegno di legge richiama alla mente, sotto la parola concentrazione due diversi concetti; all'articolo 1 si disporrebbe infatti che le concentrazioni possano godere dei benefici fiscali, relativamente alle imposte indirette, sugli affari, quando vi sia « apporto di attività »; all'articolo 2, invece, si prevede che i benefici relativi alla sospensione della riscossione delle imposte sulle

plusvalenze possa essere data soltanto in relazione alla cessione di un intero complesso aziendale o di un ramo di esso. Ritiene per vero la Commissione che mentre la prima norma appare troppo larga, la seconda appare troppo restrittiva. Basti pensare che uno stabilimento potrebbe essere in zone lontane dalla sede centrale ma non esaurire il concetto di ramo aziendale.

In relazione a queste premesse la Commissione vi propone di adottare sia nell'articolo 1 che nell'articolo 2 del disegno di legge, la dizione « complesso aziendale ». Così non si faciliteranno vendite che non hanno nessuna connessione con le concentrazioni, e non si limiterà il vantaggio del trattamento preferenziale soltanto ad ipotesi particolari, trascurando quella razionalizzazione del sistema produttivo che si vuole realizzare.

Trasformazioni e fusioni devono riguardare società già costituite alla data di entrata in vigore della legge; per le concentrazioni invece si pensa possano essere facilitati gli apporti anche in società da costituire.

Contemporaneamente alle fusioni e alle concentrazioni potrà essere necessario che si addivenga ad aumento di capitale sociale nelle società che procedano alla incorporazione di altra società o che acquistino complessi aziendali nuovi; perciò, gli aumenti di capitale deliberati in occasione delle fusioni o delle concentrazioni dovrebbero pur essere esenti da tassa. Per verità la norma non ha ragione sostanziale, ma dovrebbe essere interpretata come una delle tante ispirate al desiderio di facilitare operazioni di sistemazione generale del nostro assetto produttivo.

BENEFICI AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA
DI REGISTRO E IPOTECARIA

Il disegno di legge prevede la applicazione della imposta di registro nella misura fissa di lire 500 e di quella ipotecaria in lire 200 per le operazioni di cui si tratta. Sembra alla Commissione che trattandosi di complessi aziendali o di società commerciali, il beneficio dell'imposta fissa sia considerevole anche se si applichi l'imposta fissa rispettivamente

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di lire 10.000 e 2.000, perchè le lire 500 e 200 non sono neppure sufficienti al pagamento delle spese che si rendono necessarie per la riscossione dell'imposta e per i rispettivi controlli.

Sembra invece alla Commissione che debba essere aggiunta una norma per cui si liquidino forfaitariamente in ulteriori lire 10.000 i diritti per le volture catastali onde evitare che si debba procedere ad accertamenti e contestazioni soltanto per questo tributo.

BENEFICI AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA
DI R.M. E DELL'IMPOSTA SULLE SOCIETÀ'

La formulazione dell'articolo due riguarda due ipotesi distinte: quella delle fusioni e trasformazioni e quella delle cosiddette concentrazioni.

Appare giusto che le norme siano separate in relazione a ciò che avviene nei due casi.

Per la trasformazione e le fusioni si sa che le plusvalenze possono essere pagate o possono rimanere investite nella nuova società. Se sono pagate ai portatori di azioni delle società che si fondono, o a quelli di una sola di queste, oppure ai soci o agli azionisti della società che si trasforma, *nulla quaestio*: è giusto che la plusvalenza venga denunciata, accertata nella giusta misura e assoggettata a tassazione; se invece plusvalenze ed avviamento rimangono investiti nella società che dalla trasformazione o dalla fusione va a sorgere, potrebbe essere giusto, e il Vostro relatore chiaramente lo ritiene, che accertamento e tassazione si facessero, ma è altrettanto vero che la tassazione si ridurrebbe ad un prelevamento di liquido nel momento in cui la società, trovandosi nella necessità di darsi una nuova organizzazione, sarebbe già in crisi, tanto più che il prelevamento di liquido non potrebbe essere finanziato, nella normalità dei casi, che col credito e quindi con appesantimento immediato della situazione aziendale.

Non meno vero è che di fronte alla gravità della tassazione con le aliquote della ricchezza mobile e della imposta sulle società molte delle operazioni che si vogliono facilitare finirebbero a non essere effettuate.

Non si può negare altresì un certo fondamento di equità alla tesi per cui utili non distribuiti non si debbano colpire, anche se per effetto della trasformazione o della fusione, siano giuridicamente da considerare acquisiti.

Ma ogni ragionamento, ogni considerazione regge soltanto per gli utili da plusvalenze e per avviamento (l'avviamento è in sostanza una plusvalenza accumulata) che emergano dalla operazione di fusione o trasformazione e rimangano visibilmente nel patrimonio della società, con apposita contropartita compensativa. Gli utili non denunciati e quindi non posti in evidenza che possano essere accertati attraverso la normale azione degli organi dell'ufficio o di cui si venga in qualunque altro modo a conoscere o a presumere la realizzazione conseguente alla operazione di trasformazione o di fusione, dovranno invece essere regolarmente tassati sia per quanto riguarda la imposta sui redditi di ricchezza mobile, sia per quanto riguarda l'imposta sulle società.

Per rendere più chiaro il concetto parve alla Commissione opportuno consigliare la adozione di una formulazione del primo e del secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge che non innovi nella sostanza, ma non lasci dubbi di sorta. Il testo che si propone sarebbe redatto nei seguenti termini:

« I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza delle operazioni di trasformazione e di fusione poste in essere nel periodo indicato nell'articolo 1, se indicati distintamente nel bilancio in apposito allegato, non sono assoggettabili alla imposta di ricchezza mobile e alla imposta sulle società nell'esercizio in cui è realizzata la trasformazione o la fusione, ma concorreranno a formare il reddito imponibile della società incorporante o risultante dalla fusione o trasformazione nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o passati a capitale ».

Per la seconda ipotesi, quella delle concentrazioni, si possono pure fare due casi: quello che la cessione del complesso aziendale sia con corrispettivo di denaro o di beni,

nel qual caso non si può fare questione di esenzioni; quello invece che corrispettivo della cessione siano azioni della società acquirente del complesso aziendale. In questo caso fino a che le azioni così ricevute non siano alienate o distribuite fra i soci si può ritenere che in realtà le plusvalenze non siano realizzate per la società apportante; donde la norma per la quale, semprechè sia esclusa ogni operazione non palese, i redditi e le plusvalenze conseguenti alla concentrazione e rappresentati da azioni della società acquirente possono non essere tassati fino a che le azioni non siano vendute o distribuite o fino a che le plusvalenze, che devono essere iscritte in bilancio con appostazione compensativa, non siano esse distribuite o passate a capitale.

In relazione a tali concetti il comma terzo dell'articolo 3 dovrà essere così formulato:

« I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza della concentrazione di aziende sociali, effettuata mediante apporto di un complesso aziendale contro corrispettivo di sole azioni della sola società acquirente, concorreranno a formare il reddito imponibile della società apportante nell'esercizio in cui saranno realizzati o portati a capitale oppure le azioni saranno realizzate, vendute, o distribuite ».

Il comma quarto dovrà essere poi modificato nei seguenti termini:

« Qualora le azioni ricevute non siano rappresentate nel bilancio della società apportante per il valore per il quale vi era iscritto il complesso aziendale apportato, diminuito degli ammortamenti, le norme del comma che precede si applicheranno solo alle plusvalenze distintivamente rappresentate nel bilancio della società stessa o in apposito allegato ».

Dovrà poi essere aggiunto il comma seguente:

« Si considera realizzo, agli effetti delle disposizioni che precedono, anche il deperimento, e il consumo di impianti o di altri cespiti portati in ammortamento ».

IL PROBLEMA DELLE PERDITE E DELLA LORO COMPENSAZIONE CON LE PLUSVALENZE

Non è sfuggito alla maggioranza della Commissione che le norme in esame lasciano una notevole possibilità di evasione in quanto col decorso del tempo per le società si avviceranno periodi di buona o di men buona fortuna, situazioni di buona o men buona fortuna possono essere anche opportunamente causate o quanto meno fatte anche legittimamente apparire.

Ora non essendovi termine per il realizzo o la distribuzione delle plusvalenze accertate e non distribuite parrebbe ad alcuno fosse necessario aggiungere anche una norma che accertasse essere corrispondente al realizzo delle plusvalenze anche il loro utilizzo per compensare perdite accertate. Altri membri ritennero però che, una volta ammesso il principio che gli utili derivanti dalle plusvalenze accennate concorrono a formare il reddito nell'anno in cui vengono utilizzate o distribuite o portate a capitale, non si possa escludere dalla norma la ipotesi che in quell'anno le plusvalenze siano utilizzate per compensare perdite accertate. Per questo la maggioranza della Commissione, pur denunciando la perplessità di alcuni suoi membri non ha formulato all'uopo una norma rimettendosi al giudizio sovrano dell'Assemblea.

GLI APPORTI FATTI DAI PRIVATI

L'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge parifica alla società, agli effetti della tassabilità delle plusvalenze, coloro che abbiano chiesto di essere tassati in base alle scritture contabili a norma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1951, n. 25 e gli enti tassabili in base a bilancio.

Pare alla Commissione però che la condizione di cui al disegno di legge governativo per cui la tassabilità in base al bilancio dovrebbe essere stata chiesta per i tre anni antecedenti a quello in cui è posta in essere la concentrazione (non si può parlare di fusione o di trasformazione) sia eccessiva; dovrebbe bastare che sia stata chiesta la tas-

sabilità in base a bilancio in data anteriore alla entrata in vigore della legge o per l'anno anteriore a quello in cui sia stata posta in essere la concentrazione.

LA QUESTIONE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE

Il disegno di legge, ricollegandosi alla durata del primo periodo di applicazione del trattato sul Mercato comune europeo è stato dal Governo formulato con espresso richiamo al periodo stesso. Senonchè osserva la Commissione che vari inconvenienti emergono, a prima vista dalla formulazione adottata; anzitutto quello della non chiarezza della legge: il riferimento alla durata del primo quadriennio dalla entrata in vigore del M.E.C. non è sufficientemente chiaro per gli operatori economici che non sono aggiornati dello sviluppo dei trattati internazionali: successivamente è stato facile rilevare che essendo il M.E.C. entrato in vigore da mesi potrebbe sorgere dubbio se il Parlamento abbia voluto dare alle norme un effetto retroattivo, il che assolutamente non è; inoltre per determinate ipotesi il regime del primo quadriennio di applicazione del M.E.C. potrebbe essere prorogato: *quid juris* allora per la nostra norma fiscale? Le scadenze delle norme fiscali devono invece essere precise e precisamente determinate: per questi motivi unanimemente la Commissione propone che si adotti formula chiara ed inequivocabile; tale formula potrebbe essere scritta così: « A partire dalla entrata in vigore della presente legge e fino al ... sono soggetti ... ».

Quale allora la scadenza? Pare al referente che non possa essere adottata norma di favore come quella in esame per un periodo eccessivamente lungo, in cui possano effettuarsi scambi di aziende ed altre operazioni anche a scopo fiscale poco commendevoli. Per questi motivi egli, d'accordo con la maggioranza vi propone di ridurre il tempo di appli-

cazione delle norme di eccezionale favore alla scadenza del 30 giugno 1962.

Onorevoli senatori, taluno dei membri della Commissione ha proposto che le stesse facilitazioni che si propongono per l'apporto in aziende sociali di complessi aziendali da parte di privati possano esser estese alle società di fatto che vogliano trasformarsi in società regolari, fondersi con le stesse, oppure apportare un complesso aziendale. Purchè la società regolare preventivamente regolarizzi la sua posizione agli effetti delle norme fiscali e chieda od abbia chiesto di essere tassata in base a bilancio, sembrò ad alcuni che la norma possa essere estesa anche a questa ipotesi; altri membri manifestano ancora perplessità. Per questo la Commissione si astiene dal proporre la relativa modifica del testo dell'articolo 2, ultimo comma, testo che, ove si volesse aderire alla richiesta, dovrebbe essere formulato con l'aggiunta seguente: « Le disposizioni della presente legge si applicano alle società di fatto che abbiano regolarizzato la loro posizione agli effetti fiscali, ed abbiano chiesto di essere tassate in base a bilancio ... ».

Onorevoli senatori, molte sono le discussioni alle quali potrà dar luogo la legge di cui vi chiediamo l'approvazione ma in ogni caso la relativa approvazione non potrà non essere considerata un gesto di larga comprensione verso le necessità della industria italiana, un gesto di appoggio per le aziende sane che abbiano necessità di svilupparsi e di allargarsi, un gesto di fiducia verso l'iniziativa privata nel momento in cui questa deve affrontare le più dure possibilità competitive.

Con questi sentimenti e con la fiducia che ogni norma nuova a largo respiro economico giovi a migliorare la struttura stessa della nostra società, la 5ª Commissione vi propone di approvare il disegno di legge nella formula sostanzialmente non mutata ma proposta dalla Commissione.

TRABUCCHI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Per il primo quadriennio del periodo transitorio previsto dall'articolo 8 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea approvato con la legge 14 ottobre 1957, numero 1203, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di lire 500 ed a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 200:

a) le trasformazioni di società regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge in società di diverso tipo;

b) le fusioni di società di qualunque tipo, regolarmente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, attuate sia mediante la costituzione di una società nuova, sia mediante la incorporazione di una o più società in altra già esistente;

c) le concentrazioni di aziende sociali effettuate anzichè mediante fusione, mediante apporto di attività in altre società esistenti o da costituire;

d) i contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni o le concentrazioni ed in occasione di queste, purchè siano sottoscritti entro un anno dalla data delle relative deliberazioni.

Art. 2.

Non si fa luogo, per il periodo indicato nell'articolo precedente, all'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società sui redditi e sulle plusvalenze emergenti in conseguenza delle operazioni di fusione e trasformazione previste dall'articolo 1.

I redditi e le plusvalenze di cui al primo comma, che dovranno essere distintamente rappresentate in bilancio o in apposito alle-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

A partire dalla entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1962 sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di lire 10.000 ed a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000:

a) *identico*;

b) *identico*;

c) le concentrazioni di aziende sociali effettuate anzichè mediante fusione, mediante apporto di un complesso aziendale in altre società esistenti o da costituire;

d) *identico*.

I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno forfettariamente percetti in lire 10.000.

Art. 2.

I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza delle operazioni di trasformazione e di fusione poste in essere nel periodo indicato nell'articolo 1, se indicati distintamente nel bilancio in apposito allegato non sono assoggettabili alla imposta di ricchezza mobile e alla imposta sulle società nell'esercizio in cui è realizzata la trasformazione o la fusione, ma concorreranno a formare il reddito imponibile della società incorporante o

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*).

gato, concorreranno a formare il reddito imponibile della società incorporante o risultante dalla fusione o trasformazione nell'esercizio in cui saranno comunque realizzati o distribuiti. Si considera realizzo anche il deperimento e consumo di impianti o altri cespiti portati in ammortamento.

I redditi e le plusvalenze emergenti in conseguenza della concentrazione di aziende sociali, effettuata mediante apporto dell'intero complesso aziendale o di un ramo di esso contro corrispettivo di azioni, concorreranno a formare il reddito imponibile della società apportante nell'esercizio in cui saranno realizzati mediante vendita delle azioni ovvero distribuiti anche prima del realizzo.

Le azioni ricevute debbono essere rappresentate nel bilancio della società apportante per lo stesso valore dei beni apportati.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti tassabili in base al bilancio ed a quelli che abbiano chiesto di essere tassati in base alle scritture contabili, a norma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, per i tre anni anteriori a quello in cui è stata posta in essere la fusione, la trasformazione o la concentrazione, semprechè il medesimo sistema di accertamento venga seguito per gli anni successivi.

(Segue: *Testo della Commissione*).

risultante dalla fusione o trasformazione nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o passati a capitale.

I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza della concentrazione di aziende sociali, effettuata mediante apporto di un complesso aziendale contro corrispettivo di sole azioni della sola società acquirente, concorreranno a formare il reddito imponibile della società apportante nell'esercizio in cui saranno realizzati e portati a capitale oppure le azioni saranno realizzate, vendute, o distribuite.

Qualora le azioni ricevute non siano rappresentate nel bilancio della società apportante per il valore per il quale vi era iscritto il complesso aziendale apportato diminuito degli ammortamenti, le norme del comma che precede si applicheranno solo alle plusvalenze distintamente rappresentate nel bilancio della società stessa o in apposito allegato.

Identico.

Si considera realizzo, agli effetti delle disposizioni che precedono, anche il deperimento e il consumo di impianti o di altri cespiti portati in ammortamento.